



COMUNE DI MODENA

**Settore Risorse Patrimoniali, Tributi e
riscossioni**

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
DEL COMUNE DI MODENA**

INDICE

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ART. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione.....	3
ART. 2 - Soggetti responsabili delle entrate.....	3
Capo II - ENTRATE TRIBUTARIE.....	4
ART. 3 - Oggetto ed ambito di applicazione.....	4
ART. 4 - Limiti ai versamenti e ai rimborsi delle entrate tributarie.....	5
ART. 5 – Compensazione.....	5
ART. 6 - Rateazione versamento accertamento esecutivo.....	6
ART. 7 - Rateazione del versamento di somme dovute per annualità arretrate e formalmente accertate e notificate entro il 31 dicembre 2019.....	7
ART. 8 - Determinazione delle sanzioni amministrative.....	8
Capo III – ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE.....	9
ART. 9 - Limiti ai versamenti e ai rimborsi delle entrate.....	9
ART. 10 – Rateazione versamento entrate ordinarie extra-tributarie.....	9
ART. 10-bis – Rateazione delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada.....	10
ART. 11 - Rateazione versamento accertamento esecutivo.....	10
ART. 12 - Determinazione delle sanzioni amministrative.....	11
Capo IV - DISPOSIZIONI COMUNI.....	12
ART. 13 - Determinazione degli interessi.....	12
ART. 14 - Condizioni di particolare disagio socio-economico.....	12
ART. 15 - Compensazione su iniziativa dell'ufficio.....	13
ART. 16 - Compensazione su istanza del debitore.....	13
ART. 17 – Riscossione coattiva delle entrate.....	14
ART. 18 - Norme di rinvio.....	14

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti e dai regolamenti adottati, le procedure e le modalità di gestione della riscossione volontaria e esecutiva di tutte le entrate dell'Ente, tributarie ed extra-tributarie.
2. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 nel rispetto delle esigenze della semplificazione degli adempimenti dei soggetti debitori ed in conformità ai principi dello Statuto del Contribuente, di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. La riscossione delle entrate comunali, tributarie e extra-tributarie, è di norma effettuata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi da 784 a 813, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modificazioni che nell'ambito della riforma della riscossione degli Enti Locali ha introdotto l'accertamento esecutivo.
4. Ferma restando la facoltà di svolgere attività di sollecito della riscossione ordinaria, l'accertamento esecutivo di cui al comma 3 deve comunque essere notificato, a pena di decadenza, entro i termini previsti dalla norma fiscale se tributario; non oltre i cinque anni dalla data di scadenza di pagamento se patrimoniale.
5. L'accertamento esecutivo di cui al comma 3 non si applica alle sanzioni per violazioni alle norme del codice della strada, in quanto disciplinate da normativa specifica.

ART. 2 - Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate, i responsabili ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.
2. Il responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo, verifica e di emissione di accertamento, anche sanzionatoria.
3. Qualora sia deliberato di affidare in concessione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446/1997, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione delle entrate, i suddetti soggetti devono intendersi responsabili delle attività di riscossione dei singoli servizi e delle attività connesse.

Capo II - ENTRATE TRIBUTARIE

ART. 3 - Oggetto ed ambito di applicazione.

1. Le disposizioni in particolare del presente Capo II e Capo IV sono di carattere comune a tutte le entrate tributarie dell'Ente e attuano, nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dell'Ordinamento giuridico tributario e delle garanzie del cittadino, le materie disciplinate dalle disposizioni dello Statuto del Contribuente, di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni, perseguendo il principio di equità, trasparenza e certezza del diritto, garantendone livelli di tutela non inferiori a quelli fissati dallo Statuto stesso.

2. L'attività amministrativo-tributaria è improntata a garantire al cittadino i principi declinati nello Statuto del Contribuente, con particolare riguardo al contraddittorio preventivo "informato ed effettivo" e al divieto del "bis in idem".

3. Il contraddittorio preventivo "informato ed effettivo" non sussiste in generale per i casi motivati di fondato pericolo della riscossione, ed in particolare per gli atti per i quali la valutazione della violazione tributaria non sia discrezionale come negli atti automatizzati e di pronta liquidazione, che liquidano l'imposta dovuta, calcolata direttamente da elementi certi e non presunti e/o dalle informazioni presenti nella banca dati, catastale e comunale, comprensiva dei dati delle dichiarazioni, ministeriali e dell'Ente, integrata dai flussi dell'Anagrafe demografica e tributaria, del Modello unico dei notai (MUI), delle successioni e della Camera di commercio e delle utenze a rete. Intendendosi per tali, a titolo non esaustivo: gli *avvisi di accertamento in liquidazione* dell'imposta/tassa (imposta municipale, imposta di soggiorno e tassa sui rifiuti fino all'anno 2024) sulla base dei dati dichiarati o non più dichiarabili - come quelli catastali, di successione o registrati nel modello dei notai - o direttamente reperibili nella camera di commercio e/o nell'anagrafe tributaria/demografica; gli *avvisi di accertamento per omesso/parziale/tardivo versamento*; gli *avvisi di accertamento* conseguenti alla richiesta di classamento di cui alla procedura dell' art. 1, comma 336, Legge 311/2004 gli *avvisi di accertamento TARI per omessa dichiarazione se basata sulla dichiarazione tardiva*; gli *avvisi di accertamento TARI per le utenze domestiche o non domestiche* che non producono rifiuti speciali (esempio uffici e negozi) trattandosi di dati univoci e predeterminabili.

3-bis. Sono esclusi dal contraddittorio preventivo "informato ed effettivo" tutti gli atti della riscossione esecutiva/coattiva relativi a cartelle, ingiunzioni, avvisi di intimazione ex art. 50 n. 602 del DPR 29/09/1973 comunicazioni di fermo, ipoteca e pignoramento, nonché i provvedimenti di autotutela in quanto trattasi di provvedimenti conseguenti ad atti, ad essi prodromici, sui quali si esercita il contraddittorio.

3-ter. Sono esclusi in generale dal contraddittorio preventivo "informato ed effettivo", salva la possibilità da parte dell'Amministrazione di attivarlo comunque per la particolarità o complessità della fattispecie, i provvedimenti di rimborso, anche parziale, e di diniego in funzione del proprio valore monetario di sola imposta/tassa fino ad euro 10.000,00 per annualità d'imposta; sono

altresì esclusi, a prescindere dall'importo, quelli emessi in ottemperanza di pronunce giudiziarie e/o disposizioni normative.

4. Il contraddittorio preventivo "informato ed effettivo" sussiste, invece, in generale per tutti gli atti, diversi da quelli di cui ai commi precedenti, di rettifica e/o di omissione della dichiarazione quando prevista dalla legge o quando la base imponibile non è certa ed oggettiva, ma suscettibile di valutazione.

Intendendosi per tali, a titolo non esaustivo: gli *avvisi di accertamento IMU in omissione o in rettifica del valore dichiarato delle aree fabbricabili*, gli *avvisi di accertamento in rettifica di agevolazioni* dichiarate (abitazione principale, immobili inagibili, beni merci etc.), gli *avvisi di accertamento TARI per l'omessa e/o in rettifica dichiarazione relativi a utenze non domestiche o per recupero quota variabile/fissa*, gli *avvisi di accertamento per omessa e/o in rettifica dichiarazione dell'imposta di soggiorno*.

In questi casi viene attivata una contestazione formale preventiva con lo "schema di avviso", che individua la violazione riscontrata e nel contempo invita, ai fini dell'espletamento del contraddittorio "informato ed effettivo" tra le Parti, a formulare nei termini di legge eventuali controdeduzioni e/o osservazioni nonché ad esercitare il diritto di accesso alla documentazione in possesso all'Ente.

5. L'azione accertativa per i tributi locali viene svolta, una sola volta, relativamente a ciascun tributo e per ogni periodo d'imposta con riferimento alla medesima base imponibile, fatti salvi i diversi termini decadenziali.

ART. 4 - Limiti ai versamenti e ai rimborsi delle entrate tributarie.

1. Non si fa luogo al versamento né è effettuato il rimborso se l'intero ammontare dell'imposta dovuta per anno d'imposta, è uguale o inferiore all'importo di euro 12,00 per l'imposta municipale e di euro 0,10 per l'imposta di soggiorno.

Il limite di versamento e rimborso di euro 12,00 si applica anche per l'imposta ICI vigente fino all'anno 2011, per la tassa sui servizi indivisibili TASI vigente fino all'anno 2019, per la tassa sui rifiuti TARSU vigente fino all'anno 2005, per la tassa sui rifiuti e servizi indivisibili TARES vigente nell'anno 2013, per la tassa sui rifiuti TARI, anche giornaliera, vigente negli anni dal 2014 al 2024, per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche TOSAP, anche temporanea, fino all'anno 2020.

Per l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) vigente fino all'anno 2020 si applica il limite di euro 5,00 per la permanente, di euro 1,50 per la temporanea e di euro 1,50 per i diritti di affissione (DPA).

2. Gli importi, di cui al comma 1, sono comprensivi anche di eventuali somme a titolo di sanzioni e di interessi e non devono in ogni caso intendersi come franchigia dell'importo dovuto.

ART. 5 – Compensazione.

1. E' ammessa, per le annualità non decadute, la compensazione tributaria delle somme a credito con quelle a debito, da parte del medesimo contribuente, con riguardo allo stesso tributo; e parimenti è ammessa, per le annualità non decadute, la compensazione d'ufficio delle somme a

credito con quelle a debito, maturate dallo stesso contribuente con riguardo allo stesso tributo.

2. La compensazione del contribuente deve essere effettuata secondo le ordinarie modalità di pagamento, presentando comunicazione al Comune; mentre, la compensazione d'ufficio può essere effettuata in sede di rimborso e/o accertamento, previo consenso del contribuente.

3. E' ammessa la compensazione di debiti tributari definitivi con crediti non tributari nei termini e secondo le modalità indicate al Capo IV del presente regolamento.

ART. 6 - Rateazione versamento accertamento esecutivo.

1. E' consentita la rateazione dei pagamenti degli accertamenti esecutivi tributari, su richiesta del contribuente che si trova in comprovate situazioni di temporanea ed obiettiva difficoltà, in rate mensili di uguale importo, non inferiore ad euro 100,00 per rata fino ad un massimo di 36 rate secondo le seguenti modalità:

- a) fino a 3 rate per i pagamenti da euro 100,01 ad euro 500,00;
- b) fino a 6 rate per i pagamenti da euro 500,01 ad euro 1.000,00;
- c) fino a 12 rate per i pagamenti da euro 1.000,01 ad euro 2.000,00;
- d) fino a 18 rate per i pagamenti da euro 2.000,01 ad euro 4.000,00;
- e) fino a 24 rate per i pagamenti da euro 4.000,01 ad euro 6.000,00;
- f) fino a 36 rate per i pagamenti oltre ad euro 6.000,01.

2. La richiesta di rateazione, debitamente motivata e sottoscritta dal contribuente, deve attestare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà. Per importi rilevanti, la rateazione può essere concessa previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria, rilasciata da Istituto di credito o assicurativo, avente i requisiti di legge.

3. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento. Le restanti rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata e sui loro importi sono applicati, per tutta la durata della rateazione, gli interessi al tasso legale vigente con maturazione giorno per giorno.

4. Ai fini dell'acquiescenza per gli accertamenti esecutivi tributari, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso.

5. La procedura di rateazione si perfeziona col pagamento della prima rata con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

6. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateazione, se non interviene il

pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

7. Su richiesta del debitore, ferma sempre la durata massima della rateazione stabilita al comma 1, può essere disposta una rateazione bimestrale, trimestrale o quadrimestrale.

8. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario, a condizione che non sia intervenuta la decadenza di cui al precedente comma 6.

9. In caso di impossibilità debitamente documentata per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo quanto indicato al comma 1, può essere derogato l'importo minimo della rata e la durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili.

ART. 7 - Rateazione del versamento di somme dovute per annualità arretrate e formalmente accertate e notificate entro il 31 dicembre 2019.

1. E' consentita la rateazione dei pagamenti di somme dovute per annualità arretrate e formalmente accertate e notificate entro il 31 dicembre 2019 di importo complessivo pari o superiore ad euro 2.500,00 in rate mensili di uguale importo fino ad un massimo di 18, su richiesta del contribuente che si trova in comprovate difficoltà economiche o per eventi straordinari, e comunque previo parere dell'Amministrazione. Per importi rilevanti, la rateazione può essere concessa previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria, rilasciata da Istituto di credito o assicurativo, avente i requisiti di legge.

2. Il versamento della prima rata deve avvenire entro il termine di scadenza previsto per il pagamento in via ordinaria; sugli importi delle restanti rate sono dovuti gli interessi al tasso legale vigente con maturazione giorno per giorno.

3. E' consentita la rateazione dei pagamenti delle ingiunzioni di pagamento di accertamenti notificati, non impugnati in giudizio e non pagati nei termini, che non sono stati oggetto di rateazione, di importo complessivo pari o superiore ad euro 3.000,00 in rate mensili di uguale importo fino ad un massimo di 6, su richiesta del contribuente che si trova in comprovate difficoltà economiche o per eventi straordinari, e comunque previo parere dell'Amministrazione. Per importi rilevanti, la rateazione può essere concessa previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria, rilasciata da Istituto di credito o assicurativo, avente i requisiti di legge. Non è consentita la rateazione delle ingiunzioni di pagamento impugate in giudizio.

4. Il versamento della prima rata deve avvenire entro il termine di scadenza previsto per il pagamento dell'atto di ingiunzione di pagamento; sugli importi delle restanti rate sono dovuti gli interessi al tasso legale vigente con maturazione giorno per giorno.

5. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata del piano di rateazione, di cui ai precedenti commi 1 e 3, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e deve

provvedere al pagamento del debito residuo in un'unica soluzione; in mancanza il debito residuo verrà riscosso coattivamente dall'Ente. E' comunque fatta salva, a parere insindacabile dell'Amministrazione, la decadenza dalla rateazione concessa che resta valida, in caso di comprovate ragioni del mancato pagamento da parte del debitore.

ART. 8 - Determinazione delle sanzioni amministrative.

1. Le violazioni tributarie sono formalmente contestate o irrogate nel rispetto delle leggi di riferimento, dei principi generali e secondo le modalità previsti dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, nn. 472 e 473 così come recepiti nel Testo Unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al Decreto Legislativo 5 dicembre 2024, n. 173 e dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – articolo unico, commi da 161 a 170, e successive modificazioni ed integrazioni e dovranno essere assolte secondo i termini e le modalità indicati.

2. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del tributo si applica la sanzione amministrativa, di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni confluito nell'articolo 38 del Testo Unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al Decreto Legislativo 5 dicembre 2024, n. 173.

3. Per l'omessa, infedele ed incompleta dichiarazione si applica la sanzione amministrativa nella misura minima e con il minimo del dovuto, se previsto, stabilita per ciascun tributo dalla rispettiva norma tributaria, salva diversa statuizione normativa.

4. Le sanzioni, di cui al precedente comma 3, sono ridotte se interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo se dovuto e della sanzione entro il termine per ricorrere alla Corte di Giustizia Tributaria, nella misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni confluiti negli articoli 18 e 20 del Testo Unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al Decreto Legislativo 5 dicembre 2024, n. 173.

5. La previsione di riduzione della sanzione in caso di adesione si applica nei termini descritti, fatta salva ogni diversa statuizione normativa.

6. Per l'omissione o l'errore che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare del tributo, compresa la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti nonché la mancata, incompleta o infedele risposta a questionari, si applica la sanzione amministrativa nella misura minima stabilita per ciascun tributo dalla rispettiva norma tributaria.

Capo III – ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

ART. 9 - Limiti ai versamenti e ai rimborsi delle entrate.

1. Non si fa luogo al versamento né è effettuato il rimborso se l'intero ammontare dell'entrata, dovuto per anno, è uguale o inferiore a:

- € 12,00 per il canone patrimoniale occupazioni spazi ed aree pubbliche, a carattere permanente e temporaneo (dal 1° gennaio 2021);
- € 12,00 per il canone patrimoniale occupazioni spazi ed aree pubbliche, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, a carattere permanente e temporaneo (dal 1° gennaio 2021);
- € 5,00 per il canone esposizione messaggi pubblicitari, a carattere permanente (dal 1° gennaio 2021);
- € 1,50 per il canone esposizione messaggi pubblicitari, a carattere temporaneo (dal 1° gennaio 2021);
- € 1,50 per il canone pubbliche affissioni (dal 1° gennaio 2021);
- € 10,00 per le tariffe derivanti dall'erogazione di servizi educativi e scolastici;
- € 5,00 per tutte le altre entrate extra-tributarie diverse dalle sopraelencate.

2. Gli importi, di cui al comma 1, sono comprensivi anche di eventuali somme a titolo di sanzioni e d'interessi e non devono in ogni caso intendersi come franchigia dell'importo dovuto.

ART. 10 – Rateazione versamento entrate ordinarie extra-tributarie.

1. E' consentita la rateazione dei pagamenti dovuti in sede ordinaria delle entrate extra-tributarie, diverse da quelle di cui ai canoni patrimoniali, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, su richiesta debitamente motivata e sottoscritta del soggetto tenuto al pagamento, attestante ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà, secondo un piano rateale concordato, comunque non superiore a mesi 12 (dodici).

2. Nelle rate si applicano, sugli importi dovuti e per tutta la durata della rateazione, gli interessi con maturazione giorno per giorno determinati al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza, fatta salva l'applicazione di tassi di interesse in misura superiore se previsti a norma di legge o da pattuizioni tra le parti.

3. In caso di mancato pagamento del suddetto piano rateale, ferma la facoltà dell'attività di sollecito di cui al precedente articolo 1, comma 4, si procederà alla notifica nei termini di legge dell'accertamento esecutivo patrimoniale.

4. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le entrate extra-tributarie, di cui ai canoni patrimoniali di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, in quanto il loro versamento è specificatamente disciplinato dalla legge.

ART. 10-bis – Rateazione delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada

La rateazione delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada è disciplinata dall'articolo 202-bis del decreto legislativo n. 285/1992 e dall'articolo 26 della legge n. 689/1981.

ART. 11 - Rateazione versamento accertamento esecutivo.

1. E' consentita la rateazione dei pagamenti degli accertamenti esecutivi extra-tributari su richiesta del debitore che si trova in comprovate situazioni di temporanea ed obiettiva difficoltà, in rate mensili di uguale importo, non inferiore ad euro 100,00 per rata fino ad un massimo di 36 rate secondo le seguenti modalità:

- a) fino a 3 rate per i pagamenti da euro 100,01 ad euro 500,00;
- b) fino a 6 rate per i pagamenti da euro 500,01 ad euro 1.000,00;
- c) fino a 12 rate per i pagamenti da euro 1.000,01 ad euro 2.000,00;
- d) fino a 18 rate per i pagamenti da euro 2.000,01 ad euro 4.000,00;
- e) fino a 24 rate per i pagamenti da euro 4.000,01 ad euro 6.000,00;
- f) fino a 36 rate per i pagamenti oltre ad euro 6.000,01.

2. La richiesta di rateazione, debitamente motivata e sottoscritta dal contribuente, deve attestare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà. Per importi rilevanti, la rateazione può essere concessa previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria, rilasciata da Istituto di credito o assicurativo, avente i requisiti di legge. Si stabilisce in € 10.000,00 la soglia di rilevanza oltre la quale è rimessa alla valutazione del Dirigente responsabile della singola entrata la richiesta di idonea garanzia.

3. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento. Le restanti rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata e sui loro importi sono applicati, per tutta la durata della rateazione, gli interessi vigenti al tasso legale con maturazione giorno per giorno, fatta salva l'applicazione di tassi di interesse in misura superiore se previsti a norma di legge o da pattuizioni tra le parti.

4. La procedura di rateazione si perfeziona col pagamento della prima rata con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

5. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateazione, se non interviene il

pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito, trasmesso tramite il canale individuato per la specifica entrata (anche tramite posta elettronica, SMS o piattaforme quali AppIO). In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

6. Su richiesta del debitore, ferma sempre la durata massima della rateazione stabilita al comma 1, può essere disposta una rateazione bimestrale, trimestrale o quadrimestrale.

7. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario, a condizione che non sia intervenuta la decadenza di cui al precedente comma 5.

8. In caso di impossibilità debitamente documentata per il debitore di eseguire il pagamento del debito secondo quanto indicato al comma 1, può essere derogato l'importo minimo della rata e la durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili, salvo i casi in cui i soggetti debitori risultino in stato di disagio di cui al successivo art. 14 comma 4.

ART. 12 - Determinazione delle sanzioni amministrative.

1. Le violazioni dei canoni patrimoniali, istituiti dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – articolo 1, commi da 816 a 847, sono formalmente contestate con irrogazione delle sanzioni nei termini di cui all'articolo 1, comma 792 e successivi, della citata Legge n. 160/2019 e secondo la misura delle sanzioni amministrative, indicate nel Regolamento attuativo.

2. Ogni altra violazione è formalmente contestata con irrogazione delle sanzioni amministrative, ove previste, nei modi e secondo gli importi definiti per legge, con regolamento o da ordinanza.

Capo IV - DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 13 - Determinazione degli interessi.

1. Gli interessi da applicare per la riscossione e il rimborso delle entrate comunali, tributarie e extra-tributarie, sono determinati nella misura pari al tasso di interesse legale vigente, fatta salva, per le sole entrate extra-tributarie, l'applicazione di tassi di interesse in misura superiore se previsti a norma di legge o da pattuizioni tra le parti.
2. L'interesse si applica su tutte le somme dovute escluse sanzioni, interessi, spese di notifica e oneri di riscossione.
3. Per le sanzioni amministrative derivanti da violazioni al Codice della Strada, si applica la maggiorazione di cui all'articolo 27 della legge n. 689/1981, che assorbe gli interessi ordinari.

ART. 14 - Condizioni di particolare disagio socio-economico.

1. In caso di mancato pagamento dell'accertamento esecutivo e/o degli adempimenti di cui alle disposizioni sulla rateazione (Art. 6 , 10 e 11) il Responsabile della singola entrata, su istanza del debitore o su segnalazione dei competenti servizi, valuta l'opportunità di non attivare procedure di natura cautelare ed esecutiva con riferimento all'importo del credito, alla solvibilità del debitore e all'economicità dell'azione da intraprendere nei casi di particolare disagio socio-economico dei soggetti, da identificarsi sulla base dei criteri di seguito riportati e degli eventuali ulteriori indirizzi emanati dalla Giunta comunale.
2. In caso di particolare disagio socio-economico di carattere temporaneo, su istanza del debitore o su segnalazione dei competenti servizi, il Responsabile della singola entrata può, in alternativa a quanto indicato nel primo comma, procedere a sospendere per sei mesi l'avvio o la prosecuzione di procedure cautelari ed esecutive.
3. Al termine dei sei mesi, verificato il persistere delle condizioni di grave disagio socio-economico come sopra rappresentato, potrà essere concesso un ulteriore termine di sospensione delle attività esecutive fino a un massimo complessivo pari a dodici mesi.
4. Lo stato di disagio viene valutato principalmente in relazione ai seguenti criteri:
 - a) soggetto titolare di assegno sociale o di misure di integrazione al reddito o altre misure nazionali e/o regionali e/o beneficiario di interventi o prestazioni sociali. Soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa, prestata dal Comune o dall'Ente e/o associazione competente;
 - b) altre situazioni di difficoltà economiche autocertificate, ai sensi dell'art. 46 e 47 sotto le responsabilità penali previste dall'art. 76 DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e documentate dal richiedente anche attraverso documenti attestanti le disponibilità in

essere, al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell'anno precedente, delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, delle disponibilità finanziarie del debitore stesso e dei componenti del nucleo familiare.

ART. 15 - Compensazione su iniziativa dell'ufficio.

1. Nel caso in cui un soggetto risulti creditore nei confronti del Comune relativamente al pagamento di somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a fatture per prestazioni ovvero contributi e/o provvidenze economiche ovvero ad altri titoli di qualunque specie e natura e il medesimo soggetto, alla data in cui dovrebbe essere eseguito il pagamento, risulti debitore del Comune per somme di denaro certe, liquide ed esigibili risultanti da provvedimenti divenuti definitivi, non più impugnabili e non consegnati all'Agente della riscossione, il Comune, con apposita comunicazione scritta, può procedere alla compensazione per le corrispondenti somme a credito/debito, che si estinguono dalla data in cui entrambe sono divenute certe, liquide ed esigibili.

2. Nel caso in cui il credito del soggetto sia superiore al debito nei confronti del Comune, il Comune procede al versamento per la differenza. Resta salvo il potere del Comune di sospendere i rimborsi in presenza di pretese non definitive, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 del D.Lgs. 5/11/2024 n. 173.

3. La compensazione credito/debito di cui al comma 1 del presente articolo è esclusa in caso di:

- a. importi a debito risultanti da cartelle di pagamento, ingiunzioni e/o avvisi d'intimazione ex art. 50 D.P.R. n. 602 del 29/09/1973, comunicazioni di fermo, ipoteca e pignoramento in carico all'Agente della riscossione;
- b. pignoramento del credito che il soggetto contribuente vanta nei confronti del Comune;
- c. liquidazione contributi sociali;
- d. altre cause di indisponibilità previste da legge o provvedimenti giudiziali.

ART. 16 - Compensazione su istanza del debitore.

1. È ammessa la compensazione su istanza del debitore con le modalità e alle condizioni previste nel presente articolo.

2. La compensazione è ammessa solo in presenza di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti del Comune a fronte di debiti certi, liquidi ed esigibili, risultanti da provvedimenti divenuti definitivi, non più impugnabili e non consegnati all'Agente della riscossione, aventi ad oggetto somme diverse da quelle relative all'annualità in corso.

3. In presenza delle condizioni stabilite nel comma precedente, il debitore dovrà presentare, prima della scadenza di pagamento, una istanza contenente i seguenti elementi:

- a. generalità e codice fiscale;
- b. l'importo del debito al lordo della compensazione oltre all'indicazione della tipologia di tributo o entrata extra-tributaria;
- c. tipologia di credito vantato con l'indicazione dell'importo che si intende portare in compensazione;
- d. l'attestazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e richieste in compensazione.

4. Si applicano le cause di esclusione previste nel comma 3 dell'art. 15.

5. La richiesta di compensazione può essere presentata anche con riferimento ad un'istanza di rimborso precedentemente formulata all'Amministrazione. In tal caso, previa verifica della spettanza delle somme richieste, dovrà essere allegata copia dell'istanza di rimborso o dovranno essere indicati tutti i dati necessari alla sua individuazione e l'istanza di rimborso si intenderà evasa.

6. Il Responsabile della singola entrata, verificata la fondatezza del credito vantato e corretti gli errori di calcolo eventualmente riscontrati, comunica al debitore l'esito dell'istanza di compensazione con l'esatta indicazione dell'importo da compensare e il termine entro il quale procedere al versamento dell'eventuale differenza dovuta.

ART. 17 – Riscossione coattiva delle entrate

1. La riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali è di norma effettuata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi da 792 a 804, della Legge 27/12/2019, n. 160. Sulle somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione si applicano fino alla data del pagamento gli interessi di mora conteggiati al tasso d'interesse legale. I costi di elaborazione e di notifica degli avvisi di accertamento esecutivi e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore secondo quanto previsto.

2. Qualora la riscossione coattiva ordinaria di cui al precedente comma 1 sia risultata infruttuosa e non abbia prodotto risultati, l'Ente può cedere i propri crediti tributari e/o patrimoniali, previa stipula di apposita Convenzione con il Cessionario da individuarsi tramite procedura comparativa tra i soggetti abilitati al recupero crediti e con affidabilità comprovata, motivandone adeguatamente la convenienza rispetto al proseguimento della riscossione coattiva.

ART. 18 - Norme di rinvio.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni dei singoli tributi ed in generale alle disposizioni normative tributarie, nonché alle norme legislative inerenti alla riscossione delle entrate locali.

2. In caso di difformità rispetto ad altri Regolamenti comunali prevale la disciplina del presente

Regolamento. Per quanto non diversamente disposto, restano salve le disposizioni contenute in altri Regolamenti del Comune di Modena che dettano norme di dettaglio delle singole entrate.